



Finanziamento della vaccinazione anti-COVID-19: proroga delle disposizioni sulla remunerazione dell'ordinanza sulle epidemie e modifica dell'importo forfettario per la dispensazione del vaccino 2023

Documento di accompagnamento dell'11 novembre 2022 per la consultazione dei Cantoni

1. Situazione iniziale

Le vaccinazioni sono un elemento centrale della lotta alla pandemia di COVID-19: offrendo una buona protezione da decorsi gravi della malattia, ospedalizzazioni e decessi, contribuiscono in modo determinante a garantire l'assistenza sanitaria. Per rendere il più semplice possibile l'accesso alle vaccinazioni anti-COVID-19, per la popolazione in Svizzera vaccinarsi è gratuito in presenza di una raccomandazione. I costi legati alle vaccinazioni sono sostenuti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), dalla Confederazione e dai Cantoni.

Secondo l'attuale stato delle conoscenze, si presume che nel 2023 la situazione epidemiologica si stabilizzerà e che in futuro la vaccinazione sarà necessaria prevalentemente a cadenza stagionale, ovvero una volta all'anno, analogamente alla vaccinazione antinfluenzale. Lo scenario più probabile è che nell'autunno 2023 la vaccinazione anti-COVID-19 sarà raccomandata solo alle persone particolarmente a rischio per le quali il rischio di un decorso grave della malattia è più elevato e la riduzione nel tempo della protezione vaccinale più marcata. Non è escluso che la vaccinazione sarà raccomandata anche al personale sanitario e a chi assiste persone particolarmente a rischio, allo scopo di ridurre il carico sul sistema sanitario.

Secondo le basi legali definite nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), l'AOMS assume i costi di vaccinazioni efficaci, appropriate ed economiche per persone particolarmente a rischio assicurate presso l'AOMS (art. 26 LAMal) effettuate da fornitori di prestazioni riconosciuti dalla LAMal.

Poiché nel 2023 le condizioni per l'approvvigionamento (acquisto dei vaccini da parte della Confederazione) e la logistica rimangono invariate rispetto al 2022, si dovrebbe sostanzialmente mantenere il sistema di finanziamento attualmente vigente. I disciplinamenti in merito contenuti nell'ordinanza sulle epidemie (OEp; RS 818.101.1) e la convenzione tariffale sono pertanto da prorogare sino alla fine del 2023. Una proroga di uguale durata è richiesta per l'articolo 35 capoverso 2 lettera p dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA; RS 641.201), anch'esso limitato sino a fine 2022, concernente l'esenzione dall'IVA delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate nelle farmacie.

In relazione all'importo forfettario per il vaccino remunerato dall'AOMS, al 1° gennaio 2022 il Consiglio federale ha fissato il prezzo per la dispensazione di ciascuna dose di vaccino al prezzo medio di acquisto, che nel 2022 ammontava a 25 franchi. La gamma dei vaccini acquistati per il 2023 è però cambiata ed è pertanto opportuno modificare l'importo forfettario per il vaccino per l'anno prossimo.

2. Proroga e modifica dell'ordinanza sulle epidemie

Secondo l'articolo 73 capoverso 3 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101), la Confederazione assume i costi per la distribuzione di vaccini che non sono assunti dalle assicurazioni

sociali, in particolare dall'AOMS, o che lo sono solo parzialmente. Si tratta delle seguenti vaccinazioni:

- vaccinazioni effettuate nelle farmacie (articolo 64a OEp), in quanto secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) i farmacisti non sono considerati fornitori di prestazioni per le vaccinazioni;
- vaccinazioni per persone non assicurate presso l'AOMS (articolo 64c OEp);
- vaccinazioni somministrate per la protezione indiretta di persone particolarmente a rischio (articolo 64d OEp).

Le vaccinazioni non raccomandate dalle autorità, per esempio le vaccinazioni per viaggiare, sono accessibili dietro pagamento (articolo 64d^{bis} OEp).

Tutte queste disposizioni sulla remunerazione sono attualmente valide fino al 31 dicembre 2022 e devono essere prorogate per il 2023 o modificate alla luce della mutata situazione epidemiologica.

Per quanto concerne l'assunzione dei costi da parte della Confederazione per le vaccinazioni effettuate da farmacisti, si prevede che i Cantoni manterranno le farmacie nel dispositivo di vaccinazione cantonale e che persisterà la domanda di somministrazione della vaccinazione nelle farmacie da parte della popolazione, come confermano i risultati dei sondaggi relativi ai dispositivi di vaccinazione cantonali raccolti a giugno 2022.

L'assunzione da parte della Confederazione dei costi di vaccinazioni raccomandate per persone non assicurate presso l'AOMS è definita nell'articolo 64c OEp e attualmente comprende le persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera, frontalieri nonché Svizzeri all'estero e loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che vivono nella stessa economia domestica. Sulla base del quadro giuridico applicabile, il disciplinamento della remunerazione relativo all'accesso alle vaccinazioni per i primi due gruppi deve restare in vigore anche nel 2023. La vaccinazione è gratuita per la popolazione: il termine comprende «tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale svizzero, vale a dire le persone che risiedono o lavorano in Svizzera (p. es. frontalieri o persone che godono di privilegi e immunità in Svizzera)» (cfr. messaggio FF 2011 283, pag. 366). Le persone non coperte dall'AOMS con domicilio o dimora abituale in Svizzera continueranno a ricevere in Svizzera le vaccinazioni anti-COVID-19 raccomandate. Per questo gruppo di persone l'assunzione da parte della Confederazione dei costi per vaccinazioni indicate dal punto di vista medico è dettata dal diritto.

La situazione è simile per i frontalieri. È probabile che le persone di questo gruppo nei rispettivi Paesi di domicilio ricevano raccomandazioni equivalenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19. In caso di divergenze è tuttavia ragionevole che le persone interessate possano farsi vaccinare secondo le raccomandazioni valide in Svizzera. L'accesso alla vaccinazione per i frontalieri semplifica inoltre gli sforzi dei datori di lavoro nel promuovere la vaccinazione tra i lavoratori (p. es. in strutture mediche).

Per gli Svizzeri all'estero la situazione è differente. Non essendo la Svizzera il centro dei loro interessi, vi soggiornano per brevi periodi. Le condizioni che in passato hanno portato all'assunzione dei costi da parte della Confederazione oggi non sono più date: si può ormai presumere che la grande maggioranza degli Svizzeri all'estero viva in Paesi in cui l'offerta di vaccinazione è equivalente a quella della Svizzera¹. Nel 2023, dopo due anni di campagna vaccinale, non è pertanto più necessario garantire a questo gruppo di persone un accesso il più semplice possibile alla vaccinazione in Svizzera ai fini della lotta contro l'epidemia e per la protezione individuale. Il disciplinamento della remunerazione nell'articolo 64c capoverso 1 lettera c OEp non deve dunque più essere prorogato. L'accesso alla vaccinazione per queste persone dovrebbe essere reso possibile dietro pagamento (articolo 64d^{bis} capoverso 1 lettera b OEp).

L'assunzione da parte della Confederazione dei costi per la vaccinazione di persone che non

¹ [Svizzeri all'estero | Ufficio federale di statistica \(admin.ch\)](#)

sono particolarmente a rischio, ma la cui vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio (articolo 64d OEp) attualmente non trova applicazione, non essendo stata formulata una raccomandazione in tal senso. Secondo l'attuale stato delle conoscenze, non ci si attende una simile raccomandazione nemmeno nel 2023, in quanto i vaccini attualmente a disposizione offrono una protezione minima dalla trasmissione delle varianti in circolazione. Non è però escluso che, grazie agli sviluppi tecnologici e/o alla stabilizzazione dell'andamento epidemiologico, nell'autunno 2023 possa essere offerta una certa protezione indiretta attraverso la vaccinazione. La proroga dell'articolo 64d OEp è pertanto indicata.

L'articolo 64d^{bis} OEp disciplina l'accesso dietro pagamento a vaccinazioni non raccomandate dalle autorità, per esempio alle vaccinazioni per viaggiare. Si presume che nel 2023 vi sarà ancora domanda per vaccinazioni di questo tipo. Tra l'estate e l'entrata in vigore della raccomandazione di vaccinazione nell'autunno 2022 (10 ottobre 2022), attraverso il sistema di paganti in proprio potevano principalmente accedere alla seconda vaccinazione di richiamo le persone al di sotto degli 80 anni. Attualmente il sistema di paganti in proprio garantisce ai giovani tra i 12 e i 15 anni l'accesso alla prima vaccinazione di richiamo, non più raccomandata nell'attuale raccomandazione per l'autunno. Nel corso del 2023 l'accesso alla vaccinazione attraverso il sistema di paganti in proprio dovrebbe essere accordato a ulteriori gruppi di persone. Secondo l'attuale stato delle conoscenze è infatti improbabile che la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e l'UFSP nell'autunno 2023 formulino una raccomandazione di vaccinazione per la popolazione generale.

L'accesso alla vaccinazione dietro pagamento dovrà ora essere esteso anche ai gruppi di persone non coperte dall'AOMS e che non rientrano nella summenzionata definizione di popolazione. L'articolo 64d^{bis} capoverso 1 OEp dovrà essere modificato di conseguenza per garantire l'accesso alla vaccinazione in primo luogo agli Svizzeri all'estero. La vaccinazione dovrà inoltre essere accessibile ai turisti dietro pagamento. Tale possibilità in passato è stata ripetutamente respinta in quanto avrebbe generato un indesiderato turismo vaccinale a causa della diversa disponibilità di vaccini a livello globale durante i primi anni della pandemia. Inoltre, l'introduzione di un sistema di paganti in proprio specificamente per questo gruppo era stata giudicata sproporzionata. Ora che il sistema di paganti in proprio è stato introdotto per più gruppi, entrambi gli argomenti vengono meno nell'attuale situazione. Questa modifica è da intendere anche come passo verso la normalità, ovvero una situazione in cui le prestazioni sanitarie di principio sono accessibili a tutti dietro pagamento (così come accade per esempio con la vaccinazione antinfluenzale).

In sintesi si richiede la proroga degli articoli 64a, 64b e 64d OEp. Per gli Svizzeri all'estero, per contro, l'assunzione dei costi per le vaccinazioni anti-COVID-19 da parte della Confederazione non dovrà essere prorogata nel 2023. L'articolo 64c OEp deve essere modificato di conseguenza e prorogato solo per le persone non coperte dall'AOMS che vivono in Svizzera nonché per i frontalieri. Per l'articolo 64d^{bis} OEp si richiede una proroga e modifica affinché anche i gruppi di persone non coperte dall'AOMS e non appartenenti alla popolazione (p. es. Svizzeri all'estero o turisti) abbiano accesso alla vaccinazione dietro pagamento.

Nel contesto della proroga degli articoli 64a e 64b OEp è richiesta infine una proroga sino a fine 2023 dell'articolo 35 capoverso 2 lettera p OIVA per il quale è previsto un termine a fine 2022. Tale articolo disciplina l'esenzione dall'IVA delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate nelle farmacie.

3. Modifica dell'importo forfettario per il vaccino nel 2023

Come già nel 2022, l'importo forfettario per il vaccino dovrà continuare a essere fissato per mezzo del prezzo di acquisto basandosi sul prezzo medio ponderato delle dosi di vaccino acquistate per il 2023.

Tenendo conto del tasso di cambio e dei prezzi concordati confidenzialmente con i fabbricanti, si propone l'importo di 29 franchi per la definizione dell'importo forfettario per la dispensazione.

La modifica dell'importo forfettario per il vaccino per il 2023 rende inoltre necessario modificare

l'articolo 64d^{bis} capoverso 2 OEp inserendo l'importo di 30 franchi, importo che corrisponde all'importo forfettario per il vaccino (CHF 29) più i costi amministrativi per finanziare la fatturazione delle vaccinazioni dei paganti in proprio (CHF 1).

È inoltre atteso un aumento di prezzo per le vaccinazioni pagate in proprio. Il prezzo indicativo non vincolante della Confederazione per le vaccinazioni pagate in proprio sale pertanto a 64 franchi nel 2023. In definitiva, il prezzo finale delle vaccinazioni dei paganti in proprio è stabilito dai centri di vaccinazione.

4. Commenti alle singole disposizioni

Cfr. allegato

5. Procedura di consultazione

D'intesa con la Conferenza dei governi cantonali (CdC) e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), da aprile 2021 i documenti della consultazione sono indirizzati direttamente ai governi cantonali. Ricevono la documentazione anche la CDS, la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Per permettere una valutazione sistematica, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) svolge la consultazione dei Cantoni mediante il tool online, impiegato pertanto anche per la presente consultazione. Affinché i pareri confluiscono nella valutazione all'attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere registrati nel tool online. Tuttavia, anche tutta la corrispondenza dei Cantoni sarà inoltrata al Consiglio federale.

La procedura consultiva non costituisce una consultazione ordinaria e pertanto diverge da essa in relazione a procedura e termini.

Si rammenta che i pareri in sede di consultazione e i rapporti di valutazione possono essere pubblicati in applicazione per analogia delle prescrizioni sulla procedura di consultazione. Eventuali indirizzi o dati dei dipendenti dei Cantoni verranno preventivamente anneriti. Si rinuncia a una consultazione in caso di procedura di domanda conformemente alla legge sulla trasparenza.

6. Ulteriore procedura

Il Consiglio federale intende trattare le modifiche attualmente poste in consultazione in occasione della sua seduta del 16 dicembre 2022. L'entrata in vigore della proroga e della modifica dell'ordinanza sulle epidemie è prevista per il 1° gennaio 2023.

7. Domande ai Cantoni

- Il Cantone è d'accordo con la proroga sino alla fine del 2023 degli articoli 64a, 64b e 64c OEp nonché dell'articolo 35 capoverso 2 lettera p OIVA? Si/No
- Il Cantone è d'accordo con la modifica dell'articolo 64c OEp secondo cui l'assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 da parte della Confederazione non deve più essere prorogata per gli Svizzeri all'estero? Si/No
- Il Cantone è d'accordo con la proroga e la modifica dell'articolo 64d^{bis} OEp secondo cui anche altri gruppi di persone senza assicurazioni AOMS e non appartenenti alla popolazione (ovvero Svizzeri all'estero e turisti) possono accedere alla vaccinazione anti-COVID-19 dietro pagamento? Si/No
- Il Cantone è d'accordo che per il 2023 l'importo forfettario per il vaccino per i paganti in proprio secondo l'articolo 64d^{bis} capoverso 2 OEp sia fissato a 30 franchi per dose di vaccino? Si/No

Termine: 25 novembre 2022, ore 12.00

Allegati

- Progetto dell'ordinanza sulle epidemie
- Bozza del rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulle epidemie

UFSP / 11 novembre 2022